



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 13 del 11/03/2019	Oggetto: bozza di regolamento comunale per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, approvazione
-------------------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DEPLANO GIAN BASILIO	Si	
Assessore	PUDDU EVALDO PASQUALE	Si	
Assessore	LOBINA RINA		Si

Presenti: **2**
 Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **DEPLANO GIAN BASILIO** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il **Segretario Comunale MAMELI GIACOMO**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 73 del 30/11/2015 è stato approvato il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D.lgs. n.163/2006;
- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 2 dell'8/02/2018 è stata approvata la bozza di Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 e atto di indirizzo al responsabile del servizio amministrativo;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il nuovo "Codice dei Contratti pubblici" in "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono che :
 - 1) art. 113 comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
 - 2) art. 113 comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica

agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione;

- 3) art. 113 comma 3: l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
- 4) art. 113 comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- 5) art. 113 comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;

6) art. 113 comma 5 bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (*comma inserito dalla legge di bilancio 2018*);

Preso atto che la Corte di Cassazione (sentenza n.13937/2017) ha precisato che a) in mancanza di criteri definiti in delegazione trattante nessun incentivo potrà essere reclamato dal dipendente a fronte della riserva alla contrattazione collettiva (art.45 del d.lgs.165/2011); b) la definizione dei criteri sulla ripartizione degli incentivi determina il diritto soggettivo all'incentivo e, in caso di inerzia dell'amministrazione nell'approvazione del regolamento, il dipendente potrà reclamare il citato incentivo quale perdita di chance; c) dalla data di approvazione del regolamento le attività espletate potranno essere remunerate dall'amministrazione a valere sulle risorse presenti nel fondo risorse finanziarie creato sugli accantonamenti delle singole opere pubbliche, servizi o forniture;

Accertato che (*nel caso in cui l'ente locale effettui la prima regolamentazione dopo il d.lgs.50/2016*) la giurisprudenza amministrativa (parere del Consiglio Giustizia amministrativa, Regione Sicilia 16/3/2018 n. 121) ha precisato che, se prima della regolamentazione l'ente abbia provveduto ad accantonare le risorse economiche sulla base della norma di legge, è possibile con regolamento disciplinare la distribuzione delle risorse anche in relazione ad attività incentivabili svolte prima dell'emanazione del regolamento purché sussista uniformità fra la disciplina normativa circa l'accantonamento e quella sulla distribuzione delle risorse; tale indirizzo è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza contabile ed in particolare: a) dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione 264/2018) la quale ha precisato come la pretesa patrimoniale degli incentivi tecnici per le gare bandite anche dopo il nuovo codice degli appalti (Dlgs 50/2016) resta condizionata all'approvazione del regolamento, con la conseguenza che, se il regolamento è stato approvato dopo la legge di bilancio 2018, la distribuzione al personale avverrà al di fuori del fondo, ossia a valere sulle risorse stanziare nei singoli quadri economici. Tali risorse resterebbero, quindi, escluse dai limiti stabiliti dal tetto al fondo accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Nel caso, invece, in cui gli enti locali avessero proceduto all'accantonamento delle risorse e alla definizione del regolamento prima dell'innovazione operata dalla legge di bilancio 2018, dovranno assoggettare gli incentivi ai limiti del fondo per le gare bandite fino al 31/12/2017, non avendo la possibilità di modificare ex post gli importi stabiliti; b) la Corte dei conti, Sezione dei controllo per il Lazio, con la deliberazione 06/07/2018 n.57 ha confermato che l'applicazione del regolamento, di cui all'art. 113 agli incentivi degli incarichi espletati prima dell'adozione del regolamento (ma pur sempre dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.50/2016) non pone un problema di efficacia "retroattiva" del regolamento stesso, ma di concreto perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all'incentivo;

Considerato che il presente atto dovrà essere sottoposto a contrattazione da parte della Delegazione trattante di Parte Pubblica alle Organizzazioni Sindacali di categoria per condividere il testo della bozza di Regolamento comunale per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisce i criteri di ripartizione e liquidazione del fondo, al fine di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nei vari quadri economici di opere e servizi o forniture;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.267/00;

Con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la bozza di regolamento comunale per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, composto da n. 9 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di precisare che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N.33/2013;
3. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali dando mandato alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla convocazione per la successiva contrattazione;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEPLANO GIAN BASILIO	IL SEGRETARIO COMUNALE MAMELI GIACOMO
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 11/03/2019

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 11/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **11/03/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 11/03/2019

Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO